

Rivista N°: 4/2016
DATA PUBBLICAZIONE: 02/11/2016

AUTORE: Salvatore Prisco*

**DIRITTO, LETTERATURA, DISCIPLINE UMANISTICHE. TEORIE, METODI E CASI.
UN PROGRAMMA CULTURALE E UN PROGETTO DI RICERCA PER IL DIPARTIMENTO
DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ FEDERICO II****

Sommario: 1. Premessa. – 2. Storia, sviluppo ed alcuni protagonisti attuali della tendenza e del metodo nell'università Federico II e in Italia. – 3. Le motivazioni teoriche della "riscoperta" della tendenza. – 4. Le implicazioni ai fini della formazione giuridica. – 5. Il nostro specifico impegno programmatico e operativo.

Dio ha inventato il mondo perché – Egli sia benedetto – ama i racconti (aforisma ebraico)

Ius est realis et personalis hominis ad hominem proportio, quae servata hominum servat societatem, et corrupta corrumpit

DANTE, *De Monarchia*, 2.5

Non esiste modo migliore di esercitare l'immaginazione che lo studio della legge. Nessun poeta ha mai interpretato la natura così liberamente come un avvocato la verità JEAN GIRAUDOUX

1. Premessa.

Coniugare *Diritto e letteratura* e più largamente *Diritto e studi umanistici*, che traduce l'espressione inglese *Law&Humanities*, non significa coltivare un divertimento evasivo e una moda - ovvero: potrebbe implicare questo rischio, ma un'operazione così intesa non sarebbe corretta - bensì ed al contrario proporre un preciso progetto culturale, al punto che chi scrive, dopo nove anni di sperimentazione condotta con successo interno (presso studenti e colle-

* Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università Federico II di Napoli.

** Il testo è stato aggiornato ad alcuni eventi organizzati successivamente alla data del seminario in cui fu tenuta la relazione e - nelle note - a taluni contributi apparsi dopo di essa e nelle more della stampa del libro in cui essa sarà inserita. Gli *Atti* della giornata saranno pubblicati nel volume della collana del Dipartimento dal titolo *Il diritto incontra la letteratura. Per il 791° anniversario dell'Università degli Studi di Napoli Federico II* (Napoli, 9 giugno 2015), a cura di S. Torre, la cui uscita è prevista nella primavera del 2017.

ghi) ed esterno (nell'attenzione della città), ha promosso l'istituzione del relativo insegnamento – non materia, in realtà, ma metodo e sensibilità – nel Dipartimento di Giurisprudenza della Università Federico II, seguendo una tendenza diffusa all'estero, ma ormai documentata e ben sviluppata in Italia in diverse sedi universitarie analoghe.

2. Storia, sviluppo ed alcuni protagonisti attuali della tendenza e del metodo nell'università Federico II e in Italia.

Siffatto modo di sentire e di sperimentare nuovi orizzonti di ricerca e didattica, tradizionalmente radicato nel mondo universitario anglosassone – a partire dalla cosiddetta “rivolta contro il formalismo”, che con modalità e in circostanze diverse ha caratterizzato dai primi del Novecento anche la cultura giuridica statunitense, oltre che quella europeo-continentale¹, nelle varianti del *diritto nella letteratura*, del *diritto come letteratura* e infine del *diritto come storia letteraria*² – sta infatti in modo rapido e incrementale diffondendosi nuovamente anche da noi.

La ragione dell'ultimo avverbio è nella constatazione che la vita culturale europea e – per quanto riguarda più da vicino chi vi opera – quella napoletana, in particolare, non hanno giocato affatto un ruolo trascurabile, quanto alla emersione e al consolidamento di questo peculiare approccio al diritto, fin dalle sue risalenti manifestazioni³.

¹ Per indicare solo alcune pietre miliari di questo percorso, in *A list of legal novels*, del 1908, JOHN WIGMORE antologizza brani letterari per mostrare quali siano i valori giuridici statunitensi, con intenti di formazione dei giuristi; nel 1925 il saggio *Law and Literature* di BENJAMIN CARDOZO espone l'idea di analizzare le sentenze come genere letterario ed esorta a rinvenire nella letteratura la concretezza della vita, *law in action* che si contrappone alla cultura giuridica solo libresca, *law in the books*; JAMES BOYD WHITE pubblica nel 1973 *The Legal Imagination*. Solo per segnalare una suggestione, un volume antologico simile nell'intento a quello di Wigmore è da noi, di recente, *Il diritto allo specchio della letteratura. Materiali di letteratura per giuristi e non*, a cura di M. Marchesiello e R. Negro, Genova, 2010.

² Ormai classico è G. MINDA, *Teorie postmoderne del diritto*, trad. it., Bologna, 2001. Un ampio e pregevole panorama recentissimo degli studi teorici e delle prospettive in materia è tracciato da C. FARALLI – M. P. MITTICA, *Diritto e Letteratura di qua e di là dell'Oceano*, in corso di pubblicazione in un volume collettaneo a cura di A. Scerbo di cui non sono ancora stati decisi titolo ed editore, che si è letto in anticipo per la cortesia delle autrici. Il richiamo qui compiuto a questo specifico saggio è l'unico che viene effettuato nel presente scritto; il testo meriterebbe maggiore attenzione e discussione, ma lo scrivente ha potuto prenderne visione solo quando il proprio lavoro era pronto per la pubblicazione. Le autrici rappresentano in ogni caso – per il costante contributo di riflessione critica, la capacità di mediazione interculturale e lo sforzo organizzativo all'interno della *Società Italiana di Diritto e Letteratura*, della quale si dirà in seguito – un imprescindibile punto di riferimento per la ripresa in Italia di quest'ordine di studi. Un'ulteriore rassegna è nella *Introduzione* (con ampi richiami di bibliografia) del volume di G. MASTROMINICO, *Diritto e Letteratura. Dissapori medievali e moderni*, egualmente in corso di pubblicazione, Napoli, 2016.

³ Il richiamo al valore della letteratura extra-giuridica per illuminare le condizioni di contesto dell'impianto e dello sviluppo del diritto è metodo consolidato per i diritti più antichi, ma la sua perdurante attualità e fruttuosità si coglie molto bene in questa affermazione di un autore classico della nostra modernità: «Nulla più della letteratura può darci una idea esatta delle vere condizioni della libertà in un dato tempo e in un dato ambiente; laddove la nuda lettera della legge è documento monco e malcerto»; così F. RUFFINI, *La Libertà religiosa*, I, *Storia dell'idea*, Torino, 1901, 7. La citazione è posta in esergo di un illuminante e colto saggio di D. QUAGLIONI, *La Vergine e il diavolo. Letteratura e diritto, letteratura come diritto*, in *Laboratoire italien*, online, 5/2005, che sottolinea come «[S]e è facilmente comprensibile che il fenomeno giuridico possa riflettersi con chiarezza nello specchio della letteratura (*Law in Literature*) ed è in qualche misura accettabile che il diritto stesso appartenga alle forme letterarie (*Law as Literature*), non sembra altrettanto comprensibile e tanto meno accettabile l'idea che il diritto

Solo per fare qualche esempio che non può essere qui esaustivo e senza andare ancora più indietro nel tempo, Francesco Mario Pagano, presidente del comitato che scrisse il testo della Costituzione della Repubblica Napoletana del 1799, fu un grande giurista, permeato dalle idee di Beccaria e Filangieri, ma anche un autore di tragedie (e commediografo e avvocato assieme fu del resto a Venezia Carlo Goldoni), come pure lo fu Eleonora Pimentel Fonseca, protagonista del romanzo di Enzo Striano *Il resto di niente*, pubblicato originariamente dall'editore partenopeo di libri scolastici Loffredo, di cui l'autore era *editor*. Giorgio Arcoleo, autorevole costituzionalista della Federico II (allora ancora *Regia Università di Napoli*) nell'Ottocento e dei primi due decenni del Novecento, era stato dal suo canto innanzitutto allievo di Francesco De Sanctis e per tutta la vita continuò a coltivare anche la critica letteraria e la politica (fu deputato, poi senatore e uomo di governo del Regno d'Italia)⁴.

Il filone metodologico indicato aveva in effetti conosciuto da noi per molto tempo vivacità e ricchezza di contributi nella fase storica che aveva preceduto l'influenza della scuola tedesca e quindi l'egemonia orlandiana nel diritto costituzionale e in genere pubblico⁵ e quella di Vittorio Scialoja sulle discipline privatistiche, svolta che si tradusse anche nell'avversione per la comparazione giuridica e per metodi di ricostruzione e comunicazione scientifico-sistematica che si discostassero dallo statalismo d'impronta logicistico-formale e da una teorizzazione e prassi strettamente positivistiche nell'individuazione ed applicazione del diritto in fattispecie specifiche⁶.

possa essere lo spazio e il luogo in cui s'inserisce e si integra la letteratura, insomma lo specchio di un'esperienza letteraria che pretende ad una sua forza eminentemente normativa. Ed è ancor più rimarchevole che dall'esemplificazione delle esperienze cui il pensiero corre spontaneamente siano escluse le opere letterarie del Medioevo. Eppure, *a ben vedere, non solo nello spazio letterario della civiltà medievale si riflette la dimensione consuetudinaria e pluriordinamentale del diritto, ma il Medioevo giuridico stesso, nella sua radicale alterità rispetto ai paradigmi della modernità e alla loro secca contrazione del giuridico nel normativo, ingloba ed assimila lo spazio letterario nel sistema delle auctoritates morali, del quale il diritto si sostanzia come scienza pratica per eccellenza. La tessitura dottrinale del diritto medievale è in tal senso rivelatrice di un'apertura a quelle che solo in una concezione pienamente moderna del diritto come ordine normativo coattivo, interamente positivizzato e riduttore della stessa scienza del giurista a sapere tecnico elaboratore di un oggetto preconstituito ed esterno (il codice) possono essere indicate come fonti 'extragiuridiche'*» (il corsivo è nostro). La riflessione storicizza dunque il concetto stesso di "diritto", mettendo in evidenza come lo sviluppo della modernità (invero, per precisare, solo quella europeo-continentale) ne costituisce unicamente una delle possibili accezioni e, nel complesso, un impoverimento di orizzonti. L'idea del rilievo di fonti letterarie per comprendere e "colorare" interpretativamente (e dunque in modo decisivo) quanto oggi ascriviamo all'universo giuridico nel più ristretto senso che al concetto attribuiamo (e ribadendo il peso determinante delle fonti extra-giuridiche - nel senso attuale del termine - per documentare il diritto del mondo classico, greco e soprattutto romano, di cui si diceva) fonda peraltro l'ispirazione anche di Autori come R. H. WEISBERG, *Il fallimento della parola. Figure della legge nella letteratura moderna*, trad. it., Bologna, 1990 e L. HUNT, *La forza dell'empatia. Una storia dei diritti dell'uomo*, trad. it., Roma-Bari, 2010.

⁴ Sia qui permesso il rinvio al nostro *Giorgio Arcoleo, un costituzionalista tra storia e politica*, ora in *Costituzione, diritti umani, forma di governo*, Torino, 2014, 95 ss., in cui si ritrova anche ragguaglio della precedente bibliografia di studi sull'Autore.

⁵ La letteratura in tema è copiosa e di grande valore storiografico. Per i limitati fini di questa nota, ci si limita a rinviare al bilancio sull'influenza del Maestro siciliano tracciato in un convegno recentissimo a lui dedicato dall'Associazione italiana dei Costituzionalisti (*Il pensiero e l'opera di Vittorio Emanuele Orlando*, Modena, 8 luglio 2016). Le relazioni di base, in versione provvisoria, ne sono pubblicate in forma cartacea nel bollettino periodico dei *Seminari Mutinensi*, a cura di A. Vignudelli, anticipato *online* nella *Rivista Aic* /2016, al link "*Seminari*".

⁶ Sul *formalismo giuridico* come tendenza teorica che accomuna molte e differenti scuole, in ogni campo del diritto, si veda in sintesi – per i limitati fini di questa nota di mero richiamo – la voce omonima di RICCARDO ORESTANO, in *Enc. Treccani, online*, che peraltro ricorda anche l'insegnamento di Giuseppe Capograssi, in chiave

Ad ulteriore riprova, tuttavia, dell'esistenza di una differente tradizione nazionale di studi sull'argomento che non si è tuttavia, neanche in quella temperie, fatta mettere all'angolo e della sua nobiltà, vanno ricordati i contributi letterari novecenteschi di straordinario rilievo e generale apprezzamento di Maestri del diritto (ma non solo tali) isolani, come il messinese Salvatore Pugliatti e il nuorese Salvatore Satta, o quelli del fiorentino Piero Calamandrei e del sulmonese Giuseppe Capograssi⁷.

Devono inoltre ancora rammentarsi almeno un libro teorico dedicato - in una prospettiva crociana - al nesso tra letteratura e diritto di Antonio D'Amato, prefato da Alfredo De Marsico⁸, i libri e i saggi del costituzionalista Ferruccio Pergolesi⁹, le riflessioni teorico-generalistiche di Francesco Carnelutti¹⁰, il teatro del magistrato Ugo Betti¹¹, fratello minore del Maestro della romanistica e dell'ermeneutica - principalmente, ma non solo - giuridica Emilio (egli stesso laureato anche in lettere e saggista altresì di storia e politica internazionale, come nella cultura tedesca fu Carl Schmitt), che fu sostenitore di una visione tendenzialmente "oggettivistica" dell'interpretazione, polemica verso quella del più giovane contemporaneo Hans-Georg Gadamer.

Più di recente, oltre ai risalenti romanzi del magistrato e scrittore Dante Troisi e all'attività di letterato svolta a *latere* di quella ufficiale di magistrato - a lungo presidente del

critica rispetto alla tendenza: "Se la scienza potesse staccarsi da questa vita, se si staccasse da essa come talvolta è accaduto, resterebbe senza basi e non sarebbe più se stessa, perché si ridurrebbe o a una pura e penosa descrittiva di fatti giuridici... oppure ad una pura e vuota attività di costruzione degli elementi logici che risultano dalle norme (si ridurrebbe veramente a una logica astratta e formale alla quale sfuggirebbe la norma stessa nella profonda e caratteristica connessione con l'esperienza). Nell'uno e nell'altro caso la scienza del diritto non sarebbe più conoscenza del diritto ma costruzione di alcuni schemi vuoti - di fatti o di norme - che non avrebbero alcuna rassomiglianza con la vita né potrebbero inserirsi nel lavoro della vita". Per il diritto civile, una rapida, ma incisiva, ricostruzione storica è in V. VILLA, *La teoria dell'interpretazione giuridica fra formalismo e antiformalismo*, in *Etica&Politica*, 2006 e si veda altresì l'ampia panoramica di M. NARDOZZA, *Codificazione civile e cultura giuridica in Italia. Appunti per una ricerca*, in *Historia et Jus*, 2 (2012), 1 ss.; per il diritto penale, analogo indirizzo fu sviluppato in Italia a partire dagli anni Venti del Novecento da Vincenzo Manzini, Eduardo Massari, Arturo Rocco, che furono appunto i padri del 'tecnicismo giuridico', detto anche 'indirizzo italiano', ancora difeso nel secondo dopoguerra da Remo Pannain (si veda complessivamente sul punto F. COLAO, *Le scuole penalistiche*, in *Il contributo italiano allo studio del pensiero - Diritto*, Roma, 2012, online al sito [www. Treccani.it](http://www.Treccani.it)).

⁷ Si vedano rispettivamente L. FERLAZZO NATOLI, *Nel segno del destino. Vita di Salvatore Pugliatti*, Sovetria Mannelli, 2007; V. GAZZOLA STACCHINI, *Come in un giudizio. Vita di Salvatore Satta*, Roma, 2002; le voci biografiche su Piero Calamandrei di S. RODOTÀ in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XVI, Roma, 1973 e di N. TROCKER, in *Il contributo italiano allo studio del pensiero - Diritto*, Roma, 2012, cit., entrambe online al sito [www. Treccani.it](http://www.Treccani.it) (per le propensioni del giurista fiorentino, vero borghese "rinascentale", anche verso la pittura e la pratica botanica, si vedano ora P. RONCORONI - R. MARCUCCI, *Codici e rose. L'erbario di Piero Calamandrei tra storia, fiori e paesaggio*, con prefazione di E. Alleva e postfazione di F. Coccozza, Firenze, 2015); la voce biografica su Giuseppe Capograssi di F. TESSITORE, in *Il contributo italiano allo studio del pensiero - Filosofia*, online nell'op. cit., nonché M. D'ADDIO, *Giuseppe Capograssi (1889 - 1956). Linee di una biografia*, Milano, 2011. Sul secondo e il quarto Autore e su altri Maestri isolani di filosofia del diritto si veda complessivamente, altresì, la tesi di dottorato dell'anno accademico 2008 - 2009, discussa nell'università di Sassari, di M. CUCCU, *Intersezioni tra letteratura e filosofia del diritto. Antonio Pigliaru, Giuseppe Capograssi, Salvatore Satta, Salvatore Mannuzzu, online ad nomen auctoris*.

⁸ A. D'AMATO, *La letteratura e la vita nel diritto*, Milano, 1936.

⁹ E. SPAGNA MUSSO, *Ferruccio Pergolesi*, in *Annuario dell'Università di Bologna, 1972 - 1974*, in *Archivio Storico dell'Università di Bologna*, online, 421 s.

¹⁰ Rinviamo sul punto ai richiami contenuti nell'opera memorialistica più recente: *Per Francesco Carnelutti a cinquant'anni dalla scomparsa*, a cura di G. Tracuzzi, Padova, 2015.

¹¹ M. VERDENELLI, *La sofferenza della parola: il teatro di Ugo Betti*, Pesaro, 2011.

Tribunale e poi della Corte d'Appello di Milano – da Piero Pajardi, vanno almeno ricordati quelli a noi più vicini nel tempo (e sempre di ambientazione perlopiù giudiziario-forense) dei suoi colleghi Francesco Caringella, Gianrico Carofiglio, Giancarlo De Cataldo e dell'avvocato Michele Navarra.

Chi scrive ha del resto, come tutti, appreso molto sul piano tecnico da Maestri della civilistica, quali sono ad esempio Stefano Rodotà e Pietro Rescigno, ma lo ha fatto anche in ragione della loro passione cinefila¹², documentata in molti saggi ed in conferenze che egli ha direttamente ascoltato, né potrebbero trascurarsi l'attività anche di letterato e di pittore dell'illustre civilista Francesco Galgano¹³ ed altresì la poesia e la pittura del costituzionalista Achille Chiappetti¹⁴.

Concentrando l'attenzione sugli accademici e in primo luogo su quelli oggi attivi a Giurisprudenza della Federico II – o solo da poco in quiescenza ed uno purtroppo precocemente scomparso – che hanno egualmente coltivato in vario modo la riflessione sul legame tra diritto e letteratura o teatro, si deve ricordare innanzitutto l'opera di Aldo Mazzacane, compianto e prestigiosissimo Maestro di storia del diritto moderno e contemporaneo, un intellettuale di respiro europeo i cui saggi e le cui conferenze in materia, fin qui sparsi in varie sedi e in parte ancora inediti, stanno per essere pubblicati in un volume riepilogativo di un lungo sforzo di studio. Ne hanno a Napoli condiviso e valorizzato l'ispirazione il collega Aurelio Cernigliaro e i suoi diretti allievi: innanzitutto Cristina Vano, ma anche Giuseppe Mastrominico e Stefania Torre.

Vanno quindi aggiunti al pur parziale elenco gli storici del diritto romano Franco Amarelli ed Angelo Puglisi, il filosofo del diritto Giovanni Marino e la più giovane studiosa della stessa materia Francesca Scamardella, i penalisti Sergio Moccia e Giuseppe Amarelli (figlio del collega ricordato), i processual-penalisti Giuseppe Riccio (di recente anche provatosi come romanziere) e Clelia Iasevoli, nonché il civilista Carmine Donisi (gli ultimi due specialmente impegnati a promuovere occasioni di confronto a partire dai nessi tra diritto e cinema e il secondo, in particolare, quanto alla problematica della bioetica, di cui è grande esperto, al punto da organizzare da qualche anno un cineforum di successo su tale tematica, all'insegna di *Vita, persona, cinema*, mentre fanno anch'essi frequente ricorso a proiezioni di film e a discussioni con gli studenti i seminari integrativi dei corsi tenuti dai colleghi raccolti intorno alla scuola penalistica di Sergio Moccia).

Paolo De Lalla, processual-penalista anch'egli, ha tra l'altro scritto dal suo canto di filosofia della musica, che è anche uno dei temi di elezione più battuti dal giovane filosofo del diritto Valerio Nitrato Izzo.

¹² Utili e avvincenti "cataloghi" critici di film in tema, tutti schedati e analizzati, sono quelli di G. ZICCARDI, *Il diritto al cinema. Cent'anni di courtroom drama e melodrammi giudiziari*, Milano, 2010 e di G. VITIELLO, *In nome della legge. La giustizia nel cinema italiano*, Soveria Mannelli, 2013. A. MASSARO – che a RomaTre tiene corsi (e anima un sito web) di *Diritto penale al cinema* ed è direttrice artistica di *Diritto al Corto*, festival del cortometraggio socio-giuridico che promuove un premio per i migliori lavori girati da studenti universitari – ha dal suo canto curato il volume *Ultimo tango a Parigi quarant'anni dopo. Osceno e comune sentimento del pudore tra arte cinematografica, diritto e processo penale*, Roma, Aracne, 2013.

¹³ Si veda, dell'Autore, *Il diritto e le altre arti. Una sfida alla divisione fra le culture*, Bologna, 2009.

¹⁴ Si veda, dell'Autore, *L'inafferrabile presente*, Bagno a Ripoli, 2013.

Fuori della nostra città e università (ma ricordando che ancora a Napoli, all'università Suor Orsola Benincasa, è da tempo attivo un gruppo di colleghi impegnato su "diritto, letteratura e cinema", nel quale si distingue tra gli altri il raffinato cultore di storia del pensiero politico Gennaro Carillo), l'emerita Maestra di diritto greco antico Eva Cantarella, i costituzionalisti Alfonso Celotto, Gianluca Bascherini, Michele e Melania Salazar (rispettivamente padre e figlia), Alberto Vespaziani, filosofe e sociologhe del diritto, come rispettivamente Carla Faralli, Agata Amato Mangiameli e Maria Paola Mittica (oltre ai loro colleghi Paolo Héritier, Eugenio Ripepe ed Emanuele Conte), i comparatisti gius-privatisti Felice Casucci (professore nell'università del Sannio e tra i pionieri dell'indirizzo di studi oggetto del presente lavoro), Pier Giuseppe Monateri e Vincenzo Zeno-Zencovich, il penalista Massimo Nobili, il magistrato Antonio Bevere, l'amministrativista Luciano Vandelli, i processualcivili Bruno Cavallone e più di recente Bruno Capponi (limitandosi ad elencare qui soltanto alcuni fra i molti nomi possibili) hanno fornito pregevoli contributi – perlopiù saggi critici, in misura minore anche romanzi – mentre si devono tra gli altri al penalista Mario Caterini, all'amministrativista Eugenio Picozza e al giusprivatista Giorgio Resta, oltreché di nuovo a Maria Paola Mittica (quest'ultima anche quanto al mondo culturale greco-classico), raffinate esplorazioni recenti delle intersezioni tra diritto e musica e al civilista Enrico Caterini (fratello del precedente) ricerche sulle intersezioni tra diritto e filosofia dell'estetica (in proposito va anche menzionato un centro specifico a Reggio Calabria, diretto da Daniele Cananzi e in cui ha già fornito buone prove la giovane Serena Minnella).

Molti fra questi studiosi animano associazioni, collane scientifiche e *network*¹⁵, che ospitano *papers* e confronti tematici tra autori¹⁶. Anche senza effettuare formalmente corsi *ad hoc*, è comunque ormai abituale in Italia – come si rilevava all'inizio – che vengano svolti seminari sulla tematica, nell'ambito del *cursus* formativo più tradizionale o trasversalmente ad esso.

Di grande successo sono ad esempio quelli di *Diritto e Letteratura* di Alfonso Celotto e collaboratori presso l'Università RomaTre e quelli di *Giustizia e Letteratura*, raccolti in volumi dell'editore *Vita e Pensiero*, a cura di Gabrio Forti e di suoi collaboratori, alla Cattolica di Milano.

Il dottorato di diritto costituzionale di Giurisprudenza della "Sapienza" ha egualmente dedicato partecipati incontri alla tematica e altri sono stati tenuti a Ferrara. Questa espansione d'interesse si arricchisce peraltro di continuo e mancate menzioni ulteriori in questa sede

¹⁵ Tra i quali si segnalano in particolare quelli dell'ISLL, *Italian Society for Law&Literature* e dell'AIDEL, *Italian Association of Law and Literature*. Sul sito dedicato, un'apposita rubrica segnala regolarmente gli studi che si vengono in materia pubblicando, con attenzione prevalente (ma non esclusiva) ai libri editi in Italia.

¹⁶ Per una sintetica scheda sul tema, che chi scrive ha qui arricchito e integrato nei termini che precedono, si può vedere F. LANCHESTER, *A che cosa serve la letteratura. Una risposta sezionale*, in www.paralalex.it, cui si aggiungano le riflessioni comparative di A. SANSONE e M. P. MITTICA, *Diritto e letteratura. Storia di una tradizione e stato dell'arte*, in *IISL Papers – Reviews, on line* 2008, di M. T. SANZA, *Le narrazioni della legge. Pratiche linguistiche e comunità interpretativa negli usi del diritto contemporaneo*, Napoli, 2023, spec. 39 ss. e di A. CONDELLO E T. TORACCA, *Letteratura e Diritto: breve tracciato di una disciplina. Il caso italiano: qualche riflessione*, in www.lalletteraturaenoi.it, 18 luglio 2015.

sono da imputare unicamente a deficitaria informazione puntuale in merito dello scrivente, non alla deliberata volontà di trascurare qualche esperienza.

Tra i costituzionalisti più autorevoli, vanno almeno segnalate le recenti incursioni su temi letterari e filosofici di Michele Ainis, che è (come del resto altri suoi colleghi) anche un brillante opinionista e in aggiunta si è più recentemente provato anche nel romanzo; del già ricordato Alfonso Celotto, che anch'egli ha trasposto con successo i suoi interessi teorici per le fonti del diritto nella costruzione di un personaggio di successo, il dottor Ciro Amendola, dall'autore immaginato come direttore della Gazzetta Ufficiale e pretesto anche per divulgare un sapido trattatello sulle fonti di cognizione; di Angelo Antonio Cervati, che ha esercitato la sua fine sensibilità comparativistica di giurista che è in primo luogo un intellettuale a tutto tondo anche e proprio al crocevia del rapporto tra storia, diritto, letteratura e arti, i cui nessi e il cui inscindibile rilievo per la formazione del giurista sono in lui oggetto di consapevole teorizzazione in scritti teorico-generalisti e metodologici; di Massimo Luciani, che ha ripercorso temi e nodi teorici del diritto nazionale ricercandone le radici anche in Dante o in Leopardi; di Paolo Ridola, costantemente attento alla grande letteratura in prosa, in poesia e nel teatro nel proprio lavoro di autore e nelle sollecitazioni da lui recate nel dottorato giuspubblicistico che coordina alla "Sapienza"; di Orlando Roselli, che all'università di Firenze ha opportunamente incrociato la sensibilità ai temi della formazione giuridica e quella appunto letteraria, in quella sede ispirata al ricordo della sopra rammentata lezione calamandreiana; di Gustavo Zagrebelsky, che ha ripercorso - per interrogarsi sulla genesi, la natura e la funzione del diritto - molte pagine di grande letteratura, dall'*Antigone* all'*Eneide* e a Immanuel Kant, ma soprattutto e più volte un luogo "tematico" di molta letteratura mondiale, qual è il tema del processo a Gesù, da lui rivisitato in Fëdor Dostoevskij e dunque ne *La leggenda del Grande Inquisitore*¹⁷ ed inoltre nelle figure di Ponzio Pilato, che apre da scettico al "crucifige!" (e così finisce col salvare Barabba, a testimonianza della possibile scissione tra volontà popolare e giustizia¹⁸) e infine di Giuda, per l'Autore e per una lunga tradizione "traditore fedele" del progetto divino di salvezza dell'uomo, perché il suo gesto ne ha consentito il compimento.

Nella sua fortunata sintesi comparativistica sulle forme di Stato e di governo, Cesare Pinelli aggiunge dal suo canto alla consueta bibliografia storico-giuridica di riferimento per ulteriori letture, richiamata alla fine di ogni capitolo, una puntuale indicazione di "filmografia".

Più in generale, la riflessione dei giuspubblicisti si fa oggi esigente proprio laddove avverte una crisi dei concetti e dei metodi di base della disciplina, a fronte dell'attuale diffusione di un costituzionalismo "funzionalista" e "contingentista", al quale intende opporre il recupero di un indirizzo invece "critico" e "assiologico".

Essa pertanto ricerca, nell'orizzonte oggi esplorato dalla nuova serie di un'autorevole rivista, un "ritorno ai fondamenti" nell'epoca del costituzionalismo globale, che si dubita possa sopravvivere e per questa strada incontra appunto anche l'esigenza di un "dialogo tra il diritto e le altre scienze o arti (...) andando 'al di là del giuridico' ", al fine di "cercare di com-

¹⁷ Da ultimo in *Liberi Servi. Il Grande Inquisitore e l'enigma del potere*, Torino, 2015.

¹⁸ Ben sottolineata già da H. KELSEN, *I fondamenti della democrazia*, in *La democrazia*, trad. it., Bologna 1995, 272 ss. .

prendere come viene percepito il diritto, il ruolo delle costituzioni, dal mondo circostante. L'immagine del diritto riflessa negli occhi degli altri" e quindi "ad esempio (...) nella letteratura italiana del dopoguerra, nel momento in cui è nata la nostra costituzione ed è stata edificata la repubblica democratica"¹⁹.

Altro discorso, infine – e per il quale basti qui solo il cenno che segue – dovrebbe farsi per l'indagine sul profilo dei rapporti tra arte e diritto che prescinde entro certi limiti dall'analisi dei contenuti e del linguaggio giuridico come *species* di quello retorico, analizzato nei nessi che perciò è possibile istituire tra esso e quelli delle diverse discipline artistiche. Ci si riferisce cioè qui all'indagine giuridico-economica sul tema dei beni e delle attività culturali – quindi e ad esempio sul paesaggio, il cinema, il teatro, il circo e via elencando – anche in ordine ai nodi dei finanziamenti, delle sponsorizzazioni, della tutela e valorizzazione tra intervento rispettivo dello Stato e delle Regioni, oltretutto nell'apertura in questi settori all'intervento del "privato". Le vicende (essenzialmente ascrivibili al diritto amministrativo, quantomeno come disciplina di base e di partenza) di questo settore ampio e cruciale – per l'identità culturale nazionale, ma anche per le sorti della sua ripresa economica, essendo clamorosamente falso che "con la cultura non si mangia", come ebbe invece a sostenere in passato un Ministro del nostro Governo – sono documentabili in particolare attraverso i numeri di *Aedon*, rivista *online* ed *open access* di arte e diritto²⁰.

3. Le motivazioni teoriche della "riscoperta" della tendenza.

"Chi conosce solo il diritto non conosce nemmeno il diritto", scrisse il già ricordato Maestro Francesco Carnelutti (che di suo amava la letteratura, la musica classica e partecipò alla sceneggiatura di un film) e "Dai margini si vede meglio il centro", come ha osservato il pure sopra richiamato Massimo Nobili.

Posizioni del genere pongono autorevolmente in chiaro e ricordano agli immemori o ai distratti che il giurista è sì un tecnico, ma innanzitutto un intellettuale e perciò deve – pur mantenendo il rigore e lo strumentario specifico della sua professione – esplorare (e lasciarsi contaminare da) linguaggi tra loro diversi, come sono appunto da un lato quello del diritto (linguaggio con pretese di disciplinamento, al limite coattivo, della realtà sociale) e da altri quello della letteratura (linguaggio con caratteristiche evocative ed espressive), della musica²¹, del teatro, dell'arte figurativa, della sociologia, dell'antropologia²², in nome della fluidità

¹⁹ Così si esprime G. AZZARITI, *Torniamo ai fondamenti*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2015, che rinvia al saggio, contenuto nel medesimo numero, di G. BASCHERINI e G. REPETTO, *Il romanzo della resistenza e la transizione costituzionale italiana: la letteratura tra moralità e istituzioni*.

²⁰ Qui torna utile il richiamo alla manualistica di diritto dei beni culturali e di diritto delle arti e dello spettacolo, che – seppure ancora all'inizio - fiorisce ormai da diversi anni. Le opere più recenti al riguardo (alle quali si rinvia anche per la ricca bibliografia) sono rispettivamente M. AINIS – M. FIORILLO, *Il diritto della cultura*, Milano, 2015 e l'opera collettanea di giovani studiosi riuniti nella SIEDAS, (Società italiana di Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo) *Manuale di diritto delle arti e dello spettacolo*, a cura di F. Dell'Aversana, Roma, 2015.

²¹ Che alle sue origini, anche nella polisemia del sintagma greco νόμος, si confonde del resto col diritto. Si veda ad es. E. DI TERLIZZI, *Nómos e lex. Stravaganze etimologiche*, in *PoliticaMente*, 7/2006. Segnalo qui, dato il riferimento fatto nel testo alla musica, un libro di piccola mole, ma di profondo spessore problematico, che mi è

della vita concreta, che rifugge da paratie e sclerotizzazioni e che va invece ricostruita nella varia complessità delle sue intersezioni²³.

L'apertura dalle tecniche giuridiche alla considerazione delle *humanities* è teoreticamente essenziale, perché – nello scontro tra legge astratta e decisione concreta, in base al parametro normativo previo – è sempre più evidente oggi che il “caso” impone le sue esigenze, sicché dunque bisogna rendersi sensibili a cogliere (e a insegnare) la fruttuosità – anche a fini pratici – di modalità esegetiche dei dati normativi non solo deduttivistico-sillogistiche (secondo il modello logico-matematico che un tempo, come si rammentava sopra, era ritenuto l'unico corretto riferimento possibile, *mutatis mutandis*, anche delle scienze giuridiche), ma piuttosto tali da assecondare l'attitudine ad effettuare opzioni assiologiche e continui bilanciamenti tra valori-principi, da applicare in concreto, nella situazione di volta in volta esaminata, a partire cioè dalla pressione della realtà sociale, che propone sfide sempre nuove e diverse.

Un altro elemento che – in particolare nel processo e specialmente in quello penale, caratterizzato dall'oralità – rafforza l'avvicinamento del diritto alla letteratura (e la classificazione del linguaggio giuridico come *species* di quello retorico, secondo un'antichissima tradizione che affonda le radici nel mondo classico greco e romano ed è oggi campo di studio di filosofi del diritto dediti appunto all'analisi del linguaggio) è il valore determinante del ricorso alla psicologia, che caratterizza tanto i personaggi letterari, quanto la pratica giudiziaria effettiva, in udienza, degli avvocati (di difesa e della parte civile) e del pubblico ministero, al fine di incontrare condizionandolo, nell'effetto persuasivo rispettivamente sperato, il “vissuto” del giudice e, quando è prevista, come da noi in Corte d'assise, in U.S.A. più largamente e comunque in via esclusiva (senza cioè contemplare la compresenza nel collegio del giudice tecnico) quello dei componenti anche della giuria.

Tale “vissuto”, infatti, orienta in realtà la decisione più di quanto non si ritenga di solito dal pubblico non esperto e non si sostenga nella stessa *vulgata* ufficiale degli operatori del diritto: si è certo ormai convinti il giudice non sia più “*la bouche de la loi*” alla Montesquieu, ma ancora lo si considera comunque vincolato all' “interpretazione della legge”, seppure con la consapevolezza dei suoi margini di creatività, mentre va piuttosto condivisa la più realisti-

accaduto di leggere quando questo scritto era già definito per la pubblicazione, ma che conforta le conclusioni alle quali ero autonomamente giunto (ad esempio in «*Rigore è quando arbitro fischia?*» *Spunti di “ragionevole” scetticismo su legislatore, Corti e interpretazione*, nel *Liber Amicorum in onore di Augusto Cerri, Liber Amicorum in onore di Augusto Cerri. Costituzionalismo e democrazia*, Napoli, 2016, 633 ss., anticipato online in *Forum Costituzionale – Rassegna*, 1/2016). Si tratta di M. BRUNELLO – G. ZAGREBELSKY, *Interpretare. Dialogo tra un musicista e un giurista*, Bologna, 2016. Il contributo specifico del secondo, *Le note tra le leggi*, è alle pagg. 37 ss., oltre che nello scambio di riflessioni in dialogo col coautore della seconda parte.

²² Come sanno del resto bene i giuscomparatisti, tra i quali si può vedere per tutti, sul punto, P. H. GLENN, *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, trad. it., Bologna, 2011 e più recentemente *Ripensando il pensiero giuridico. Lo Stato e le nuove logiche*, trad. it., Napoli, 2013 (entrambi i testi sono tradotti e introdotti da S. Ferlito).

²³ Si sviluppa a partire da consimili riflessioni quel filone di studi gius-filosofici noto come “estetica del diritto”, su cui si veda ad esempio D. M. CANANZI, ‘*ArtificialE versus ‘Artificioso’ (saggio perlustrativo su estetica e diritto*, in *I-Lex, Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza Artificiale. Rivista quadrimestrale on-line*, 5-6/2006 e ora, appunto, la raccolta saggistica *Estetica del diritto*, Torino, 2016.

ca e radicale conclusione (propria di autorevoli studiosi di ermeneutica giuridica) che egli pre-comprenda la soluzione della fattispecie e solo dopo “ricerchi” la norma del caso che la legittima.

Analogamente deve dirsi del “fatto” processuale: non si tratta di un dato pre-formato, che all’interprete competa di individuare per poi applicarvi la norma, che unicamente lo “risolve”, giacché anch’esso (oltreché il materiale normativo) è oggetto di una complessa “costruzione” alla quale partecipano gli attori della vicenda *sub iudice*, come ha – per esempio – messo in luce una attenta ricerca di una giovane studiosa²⁴.

In particolare, gli studi sulla “ragionevolezza” e sull’ “interpretazione per valori” nell’uso delle Corti Supreme e nel dibattito dottrinale che attraversa ovunque il dibattito contemporaneo mostrano anch’essi la crisi di una precettività giuridica esclusivamente formale, della quale prendono ormai atto studiosi delle diverse discipline giuridiche “positive”²⁵, nonché e ancora prima di un metodo di costruzione e di analisi dei dati normativi che si configuri come costituito essenzialmente dalla mera – o comunque di gran lunga prevalente – esegesi testualistica e di elementi di fatto tutti pre-dati, come già si diceva.

La tendenza analitica circa lo studio del diritto in più luoghi rilevabile e sopra fuggevolmente indicata palesa in definitiva uno “scontro per l’egemonia”, intellettuale e pratica, tra operatori dei formanti normativo, dottrinale e giurisprudenziale²⁶ e certo non è del tutto priva di rischi, attesa la legittimazione non elettiva, ma tecnica, delle Corti, che espandono il loro ruolo dovendo fronteggiare la recessività del modello regolativo della convivenza sociale di tipo legicentrico, ovvero costruito in base a “precedenti vincolanti”, nell’esperienza giuridica anglosassone, che oggi tende all’incontro con quella europea continentale, assieme alla quale compone ormai un’unica *western legal tradition* articolata in varianti interne – indotta dal processo di globalizzazione e dalla diffusione del (o della: in traduzione italiana si ritrovano entrambe le versioni di genere) *soft law*. L’approdo comune e convergente di tanti rivoli evolutivi è quello della presa d’atto della centralità del peso analitico del “fatto” e dell’importanza dello sguardo rivolto dunque allo *storytelling*, cioè alla “narratività”, anche in contesti di *civil law*, a lungo dominati in precedenza dal prevalere delle visioni codicistico-pandettistiche (in

²⁴ F. DI DONATO, *La costruzione giudiziaria del fatto. Il ruolo della narrazione nel processo*, Milano, 2008.

²⁵ Come dimostra tra l’altro anche la raccolta di conferenze pubblicate in distinti volumetti a Napoli nel 2011 e che erano state tenute nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università Suor Orsola Benincasa proprio sul tema generale *La ragionevolezza nel diritto*, nel corso dell’anno accademico 2010-2011. La letteratura sul tema è peraltro talmente ampia - anche in ambito internazionale - e pregevole che sarebbe impossibile e comunque ultroneo riferirne in misura accettabile e senza inammissibili esclusioni in una nota di mero richiamo. Può rinviarsi, per ulteriori indicazioni bibliografiche e per l’ampissima analisi interdisciplinare ivi contenuta, al numero monografico 4/2006, della rivista *Nova juris interpretatio in hodierna gentium comunione*, dal titolo *La ragionevolezza nella ricerca scientifica e il suo ruolo specifico nel sapere giuridico*, a cura di A. Cerri, Roma, 2007, che raccoglie in tre volumi gli *Atti* del convegno tenuto alla Sapienza il 2 – 4 ottobre 2006 e sia consentito ulteriormente anche il rinvio a S. PRISCO, “*Rigore è quando arbitro fischia?*” *Spunti di ragionevolE scetticismo su legislatore, Corti e interpretazione*, cit. .

²⁶ Richiama in particolare l’attenzione su questo dato, con finezza di svolgimenti, E. OLIVITO, *Giudici e legislatori di fronte alla multiculturalità*, in *La tutela dei diritti fondamentali tra diritto politico e diritto giurisprudenziale: “casi difficili” alla prova*, a cura di M. Cavino e C. Tripodina, Milano, 2011, 149 ss. .

diritto amministrativo, civile e penale) e monistico-sistematiche e statualistiche (nel diritto costituzionale e in genere in quello pubblico, in ogni suo ramo), sopra rammentate²⁷.

Nella condizione odierna, la globalizzazione anche giuridica costringe cioè tra l'altro a confronti inter e transdisciplinari e tra i differenti "linguaggi" epistemologici, inducendo a rivisitare quelle antiche metodiche analitiche del diritto, pubblico e privato, e quegli approcci alla materia che non si concentravano solo sui dati tecnici, né del resto si fondavano unicamente sullo studio delle norme di formazione "pubblica" e "interna", risalendo alle radici assai remote dello *jus commune* consuetudinario e della canonistica. Anche le ricerche, infine, sulla "giustizia riparativa" dopo conflitti talora sanguinosi e/o tribali e sul valore profondo della cultura della mediazione per la soluzione dei conflitti (la logica del *con-vincere*, quella cioè dell'*et – et*, non dell'*aut – aut*) persuadono che nel discorso giuridico va dato spazio alle emozioni, come si è finemente argomentato, tra gli altri, da parte di Eva Cantarella²⁸.

Una ricaduta pratica di notevole rilievo del nuovo contesto operativo e del quadro concettuale delineato è la proposta, da più parti avanzata, di introdurre (e/o di potenziare) nei Dipartimenti di Giurisprudenza e nelle scuole di formazione alla professione legale lo studio quantomeno degli elementi di base di antropologia giuridica²⁹ e di analisi economica del diritto, aprendo inoltre la formazione all'insegnamento della storia comparata delle religioni, della retorica e appunto delle strutture della narratologia. La collocazione istituzionale "naturale" di tale dinamica è nello sviluppo ulteriore delle discipline storico-economico-giuridiche, comparatistiche, ecclesiasticistiche, di filosofia e sociologia del diritto, ancora più specificamente nello studio della teoria (e prassi) dell'argomentazione giuridica.

Soccorre al proposito, in particolare e tra le altre, la lucida lezione di Alessandro Giuliani, consegnata tra l'altro alle pagine da lui scritte³⁰ intorno alle *disposizioni sulla legge in generale* che sono premesse al codice civile.

²⁷ Il collegamento tra legge e canto o narrazione (senza certo dimenticare il classico B. CHATWIN, *Le vie dei canti*, trad. it., Milano, 1988, sull'esperienza anche normativo-direttiva degli aborigeni nomadi australiani) ritorna, fin dal titolo e dai successivi svolgimenti argomentativi, ad esempio, in M.T. FROEGEN, *Il canto della legge*, con traduzione, cura e postfazione di C. Vano, Napoli, 2012 e in M. T. SANZA, *Le narrazioni della legge, Pratiche linguistiche e comunità interpretativa negli usi del diritto contemporaneo*, Napoli, 2013.

²⁸ Si veda ad esempio dell'Autrice - che vi ricostruisce le interpretazioni del ciclo dell'*Oresteia* - *Il mito che cancella la giustizia maschile*, in *Corriere della Sera*, 28 aprile 2008, che anticipa parte della relazione al Convegno *Donne in rivolta tra arte e memoria*, Firenze, 29 - 30 aprile 2008 e dove si richiamano per la trilogia Paul Gewirtz e più in generale Martha Nussbaum, della quale si cita *L'intelligenza delle emozioni*, trad. it., Bologna, 2009, per sottolineare come le emozioni non siano un elemento "impuro" del pensiero, di cui liberarsi in favore del freddo raziocinio, ma siano il lievito della riflessione razionale allargata. È superfluo peraltro - ai fini di questa nota - ricordare i molti contributi della filosofa statunitense che in vario modo ribadiscono tale assunto.

²⁹ Come viene auspicato ad esempio da I. RUGGIU, *Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, Milano, 2012. Fondamentale, per questo ordine di riflessioni e per l'indicazione metodologica, l'opera di un Maestro di spirito e curiosità peraltro molto "giovanili" come R. SACCO, *Antropologia giuridica. Contributo a una macrostoria del diritto*, Bologna, 2007 e più recentemente *Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita e valori condivisi*, Bologna, 2015.

³⁰ Nel *Trattato di diritto privato* diretto da Pietro Rescigno, Torino, 1983, I, 177 ss. Sul rilievo di questo Autore per il discorso svolto nel presente lavoro si legga *Alessandro Giuliani, l'esperienza giuridica fra logica ed etica*, a cura di F. Cerrone, Milano, 2012 e ivi spec. A. A. CERVATI, *Giuliani e lo studio comparativo del diritto costituzionale*, 687 ss. .

Qui l'Autore rileva l'intervenuta pluralizzazione delle norme di riconoscimento delle fonti del diritto, ormai costituite da tutte quelle funzionali all'applicazione concreta della regola, in rito o nel merito, vivendo noi in "un'epoca in cui nuove situazioni costituzionali, politiche, economiche hanno giustificato nel mondo occidentale l'aumento dei poteri del giudice, il quale rivendica il ruolo di interprete di valori collettivi" appunto in nome della "ponderazione" di interessi da svolgere in termini di "ragionevolezza" e che è spinto a compiere dalla pressione sociale verso l'obiettivo dell'equità della decisione nel caso concreto. È dunque plausibile e ben motivato l'odierno "rinnovato interesse per le tecniche dell'argomentazione [...] sulla base di un modello di razionalità critica, dialettica, giustificativa".

Appare inoltre necessario creare un ponte con la psico-sociologia giudiziaria, indispensabile soprattutto alla formazione penalistica, i cui temi e metodi sono peraltro già presenti negli insegnamenti di criminologia, antropologia e sociologia criminale e medicina legale, svolti a Giurisprudenza o che vengono per i suoi studenti mutuati da altri Dipartimenti.

Tutte le discipline giuridiche e anche l'economia sono in ogni caso chiamate a confrontarsi con questa sfida, anche quelle apparentemente (e solamente) più "tecniche"³¹, dando così il loro contributo a quella "convergenza dei saperi" in nome delle "prospettive dell'umano", sulla quale il Dipartimento di Giurisprudenza della Federico II ha tenuto il 20 e 21 gennaio 2015 un importante Convegno di grande successo, col contributo di sensibilità e organismi differenti dell'intero Ateneo³².

4. Le implicazioni ai fini della formazione giuridica.

Per quanto si è fin qui argomentato, ai giovani giuristi in formazione non bisogna dunque solo insegnare ad impiegare tecniche e procedimenti formali di regolazione – che è peraltro essenziale e resta centrale che imparino, altrimenti essi riceverebbero una preparazione vaga, astratta e "fuori fuoco", rispetto alle esigenze dell'effettiva pratica forense-

³¹ Sul rapporto tra letteratura ed economia si veda già *L'oro e l'alloro: letteratura ed economia nella tradizione occidentale*. Atti del Convegno internazionale di San Salvatore Monferrato, 10 - 12 maggio 2001, a cura di G. Ioli, Novara, 2003. Un'approfondita riflessione recente su tale nesso e su quello di tali discipline col diritto, con ricca esemplificazione di scrittori e contributi italiani, è dovuta a U. APICE, *Diritto, Giustizia e Letteratura nel quadro dell'economia neoliberistica*, negli *Studi in onore di Massimo di Lauro*, Padova, 2012, 33 ss.; nel medesimo ambito di interessi si veda altresì il n. 4/2014 di CoSMo, *Comparative Studies in Modernism*, dal titolo complessivo *Dalla parte dell'uomo. L'economia nella letteratura e nelle scienze umane*, a cura di C. Lombardi; sempre di analogia ispirazione, ma molto più ampio, è il quadro sistematico della scienza economica, illustrata nei sensi e coi richiami di cui al sottotitolo, da G. SCARPELLI, *La ricchezza delle emozioni. Economia e finanza nei capolavori della letteratura*, Roma, 2015. Sulle intersezioni e relazioni trasversali tra letteratura ed economia, molto interessanti sono infine le riflessioni (e le citazioni di scrittori ivi riportate, a partire dal giudizio del sociologo della letteratura Lucien Goldmann – in *Pour une sociologie du roman*, Paris, 1962, 24 - che definisce «la forme romanesque» come «la transposition sur le plain littéraire de la vie quotidienne dans la société individualiste née de la production pour le marché») di E. REGGIANI, *Beau idéal. Harriet Martineau e il capitalista in A Manchester Strike*, Milano, 2012, 7 ss., testo in cui è riportato in appendice il racconto di una scrittrice inglese celebre nel primo cinquantennio dell'Ottocento, analizzando i termini della polemica retrospettiva che nel *Capitale* Karl Marx ingaggiò contro questa "vecchia zitella", favorevole a una conciliazione fra capitale e lavoro, piuttosto che alla lotta di classe.

³² Gli *Atti* ne sono stati pubblicati in un volume con lo stesso titolo, Napoli, 2011, a cura di L. De Giovanni e C. Donisi.

giudiziaria, di funzionariato e di nuovo professionismo legale, contesto nel quale peraltro le odierne tendenze alla mediazione anticipata dei conflitti spingono analogamente ad una maggiore duttilità della formazione culturale complessiva dei suoi operatori – ma proporre inoltre strumenti di approccio critico e soprattutto clinico³³, che tengano conto della concreta dinamica, sul piano giuridico, dei fenomeni della convivenza sociale alla quale si è in breve accennato sopra³⁴.

5. Il nostro specifico impegno programmatico e operativo.

Resta ora da raccontare (guardandoci alle spalle) il percorso del “nostro” impegno di lavoro, incominciato quasi un decennio fa in tutta modestia e sottotraccia.

L’aggettivo tra virgolette non è una concessione al consueto uso accademico del pronome maiestatico, ma intende sottolineare che – attorno allo scrivente – lavora una squadra di giovani di varia esperienza e provvista di titoli formali diversi, che negli anni si è venuta scomponendo e articolando per le normali vicende della vita, ma è rimasta in ogni caso caratterizzata e coesa, sulla base di una sensibilità e di un entusiasmo comuni.

In primo luogo si erano succeduti (durante una lunga fase sperimentale, consistita in seminari occasionalmente tenuti, a partire dall’anno accademico 2006 - 2007) gli interventi di Antonio Bevere, Gianrico Carofiglio, Alfonso Celotto, Maurizio de Giovanni, Diego De Silva, Giorgio Fontana, Apollonia Striano, Luciano Vandelli.

Eva Cantarella aveva dal suo canto proposto la propria lettura di Ulisse, personaggio in cui si incarna il rifiuto della logica pre-omerica della vendetta e trova embrionale riconoscimento la nascita di quello che sarà il processo penale moderno, rappresentata nelle *Eumenidi* di Eschilo e quella, collegata, della concezione retributiva della pena³⁵.

In occasione della celebrazione del 791° anniversario di fondazione dell’università federiciana, ancora Maurizio de Giovanni, qui in dialogo con Sergio Moccia e con chi firma questo scritto, ha composto espressamente per la circostanza un racconto, *Dieci Centesimi*

³³ Nel Dipartimento di Giurisprudenza della Federico II il tema è ormai al centro dell’attenzione. Ci si permette il rinvio ad E. BUONO – S. PRISCO, *Francesco Carnelutti e la «clinica del diritto». Attualità e sviluppi di un’intuizione*, in *Per Francesco Carnelutti a cinquant’anni dalla scomparsa*, cit., 33 ss. e si segnala altresì l’importante convegno internazionale *Diffusione dell’insegnamento clinico in Italia e in Europa: radici teoriche e dimensioni pratiche*, organizzato da A. Abignente, F. Di Donato e F. Scamardella e tenutosi il 15 e 16 ottobre 2015, che ha costituito l’occasione per confrontarsi con esperienze straniere e cioè – al di là del titolo – anche statunitensi, censendo inoltre quelle ormai diffuse (sebbene ancora “a macchia di leopardo”) nelle università italiane, quanto alla formazione giuridica. Della Di Donato si veda altresì, già in precedenza, l’importante studio – che appunto argomenta teoreticamente il rilievo di questa metodologia e ne offre una larga casistica esemplificativa, come sviluppo ulteriore della linea di ricerca inaugurata nel volume citato alla nota 24 – *La realtà delle storie. Tracce di una cultura*, con prefazione di J. S. Bruner, Napoli, 2012.

³⁴ Alla cui definizione teorica possono da ultimo aggiungersi - *ad adiuvandum* rispetto alle argomentazioni di cui al testo - la realistica ricostruzione di R. BIN, *Processi giusgenerativi ed effettività della Costituzione*, ne *Lo Stato*, 4 (2015), 11 ss. e gli svolgimenti problematici di M. DOGLIANI, *La sovversione dell’immaginario costituzionale ovvero: come è cambiata la percezione del “fatto” nel diritto costituzionale*, ivi, 61 ss. .
Si era già dato conto di questa parte iniziale del percorso in S. PRISCO, *Diritto pubblico e comparazione. Riflessioni teoriche e metodologiche a partire da un’esperienza didattica*, in *Costituzione, Economia, Globalizzazione. Liber Amicorum in onore di Carlo Amirante*, Napoli, 2015, spec 909 ss. .

(letto con bravura dall'attore Roberto Giordano), il cui protagonista è il personaggio dei propri romanzi Luigi Alfredo Ricciardi, un commissario di polizia che opera a Napoli negli anni del fascismo e che qui viene colto nel momento e nelle motivazioni intime della scelta della facoltà universitaria.

Il libro che il lettore ha fra le mani documenta appunto in parte questa felice giornata (il testo del racconto, l'impianto originario della presente relazione e quella di Sergio Moccia), mentre in altra contiene studi ulteriori, la cui ispirazione è nata in alcuni giovani colleghi proprio dopo il suo svolgimento.

Dopo di essa e nelle more della pubblicazione di questi *Atti*, sono stati con noi due altri importanti ospiti.

Innanzitutto, lo scrittore Erri De Luca, applauditissimo da un numero davvero insolito di studenti e colleghi presenti, che era venuto a parlare, in dialogo con Sergio Moccia e con chi scrive, della vicenda giudiziaria che lo aveva visto processato e infine assolto a Torino, imputato di un'assunta (e assurda) condotta di istigazione a delinquere circa il sabotaggio dei lavori del cantiere della Tav Torino – Lione in Val di Susa³⁶.

In secondo luogo, Giandomenico Scarpelli, economista ed alto dirigente della Banca d'Italia, autore del libro sopra citato in nota, che è stato presentato il successivo 16 novembre, in un suo dialogo – introdotto dallo scrivente – con illustri docenti del nostro Ateneo, come gli economisti Bruno Jossa e Gaetano Cuomo e con il professore di Letteratura italiana contemporanea Matteo Angelo Palumbo.

Sempre in attesa dei presenti *Atti*, i seminari del corso di Diritto e Letteratura dell'anno accademico 2015 – 2016 sono stati dedicati, nel bimestre aprile/ maggio 2016, al tema "L'immagine del professore universitario tra diritto e letteratura".

Bruno Capponi, ordinario di procedura civile alla Luiss, ha presentato il suo romanzo *Il concorso*; Fulvia Abbondante della Federico II ha analizzato *Il giocatore invisibile* di Giuseppe Pontiggia; Melania Salazar, costituzionalista dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha ripercorso *Sottomissione*, di Michel Houellebecq e Ines Ciolli, che insegna con identica specializzazione alla Sapienza, quelli di *Pnin*, di Vladimir Nabokov. Hanno chiuso gli incontri Alessandro Morelli, costituzionalista dell'Università *Magna Graecia* di Catanzaro, con una riflessione su *Stoner* di John Williams e Gennaro Carillo, che insegna Storia del pensiero politico nell'università Suor Orsola Benincasa e nell'occasione si è dedicato a *La macchia umana* di Philip Roth.

In tutti i casi, gli incontri hanno esplorato la condizione esistenziale e professionale del docente universitario (tali sono infatti i protagonisti dei romanzi), colti talora in momenti "privati" e raccontati con toni elegiaci, talaltra con uno sguardo degli autori sarcastico e irridente, ovvero in situazioni rivelatrici di contrasti ambientali e di costruzione di strategie di carriera, risultandone discussioni sempre molto partecipate tra il relatore di turno e gli studenti presenti (alcuni dei quali venivano anche dal prestigioso liceo classico napoletano "Umberto I"), cui in particolare è stata affidata la lettura di brani delle opere scelte, che per la

³⁶ *La parola contraria tra istigazione a delinquere e libertà di espressione*, 4 novembre 2015

sede in cui erano ospitate costituivano ovviamente l'occasione per l'esame di problemi giuridici.

L'orizzonte che il gruppo si propone è ora (mentre continueranno le sue attività, fatte di seminari che persistano a coinvolgere in letture e *readings* studenti, colleghi, scrittori, registi, attori, attrici, anche collegandosi ad iniziative dirette – nella nostra sede universitaria o altrove – in analoga direzione) quello di inventariare letteratura, precedenti ed esperienze che – come si rilevava all'inizio – non sono solo anglosassoni, ma vivono in un ambito anche italiano ed europeo, sono risalenti nel tempo e fondano una fiorente tradizione autonoma, poi messa tra parentesi dall'egemonia delle scuole giuridiche formalistiche, per documentare con ricca esemplificazione ampiezza e varietà dei metodi, delle pratiche, dei risultati nel settore indagato.

Questo approccio ambisce in tal modo a trasfondersi alla fine in una complessiva proposta scientifico-didattica non tradizionale nella cultura giuridica italiana e perciò di rinnovamento degli studi, costruita e vivificata di continuo, grazie alle suggestioni provenienti dai partecipanti, con un metodo di lavoro di impronta "socratica"³⁷.

³⁷ Il gruppo di lavoro, che ha sempre pensato se stesso come organismo vivente, aperto perciò ad integrazioni, anche di altre Università e diversi Dipartimenti, nonché ad apporti occasionali di competenze esterne e diverse, è stato nel tempo costituito – citando i nomi in ordine alfabetico e sotto il coordinamento dello scrivente – da Fulvia Abbondante, Antonia Bernardo, Maria Sarah Bussi, Enrico Buono, Francesca De Simone, Rossella Di Pietro, Chiarastella Gabbanelli, Federica Iovino, Giuseppe Mastrominico, Edda Napolitano, Angelo Puglisi, Maria Teresa Rovitto, Francesca Scamardella e Stefania Torre.